CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE

- CIRIE' -

VERBALE di DELIBERAZIONE Del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

N. 3 Data 31/01/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI – TRASFERIMENTO TITOLARITA' E APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO CISA E IL COMUNE DI MATHI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventiquattro, addì 31 del mese di gennaio alle ore 17:30 in Ciriè in via telematica ed in audio/videoconferenza attraverso la piattaforma Gotomeeting per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale fanno parte i Signori:

	3	Presenti
Sig. BUROCCO Mario	Presidente	SI
Sig. BAIRO Patrizia	Componente	SI
Sig. BUSSONE Giorgio	Componente	SI
Sig. D'ELIA Michele	Componente	SI
Sig. SVEGLIA Giuseppe	Componente	NO

Svolge le funzioni di Segretario il Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BUROCCO Mario assume la Presidenza dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto della presenza del Direttore di CISA, Ing. Giuseppe Ansinello.

Acquisiti agli atti, se dovuti, i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE TASSA SUI RIFIUTI – TRASFERIMENTO TITOLARITA' E APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL CONSORZIO CISA E IL COMUNE DI MATHI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 1 comma 691 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che "I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

Visto l'art. 1 comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che "Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso"

Premesso:

- che il Consorzio di Area Vasta CISA svolge le funzioni di Consorzio di Ambito Ottimale, ai sensi dell'art 7 della L.R. n. 1/2018, così come modificato dall'art. 3 della Legge Regionale n. 4 del 16/02/2021 e, in particolare, determina il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della Legge Regionale e del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- che il Consorzio di Area Vasta CISA, in virtù della delibera di Assemblea Consortile n. 24 del 27/09/2007, ha sottoscritto un "Contratto di Servizio" con la Società SIA srl di Ciriè, che prevede l'affidamento di servizi ambientali alla Società stessa attraverso specifici accordi da definirsi di volta in volta secondo le competenze dei singoli organi societari, perseguendo l'interesse dei due Enti e degli Enti Locali che li controllano;
- che questo Consorzio con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 14/07/2011 e successivo atto n. 9 del 04/03/2014 ha trasferito alla Società SIA srl di Ciriè alcune attività strumentali, operative ed esecutive già in capo al medesimo Consorzio, tra cui anche la gestione della tariffa di igiene ambientale dei Comuni consorziati interessati al servizio;
- che questo Consorzio con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 03/06/2014 e n. 54 del 28/12/2015 e n. 22 del 27/09/2023 ha nominato il Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti, attualmente dipendente della Società SIA srl e concesso a questo Consorzio in forza del punto 13 del "Contratto di Servizio" in essere tra CISA e SIA, a cui sono conferite tutte le funzioni ed i poteri necessari per organizzare ogni attività relativa al tributo previsto ai sensi del sopra citato art. 1 comma 692 della Legge 147/2013 e smi;

Considerato:

- che il Comune di Mathi con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2021 ha approvato una convenzione per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), direttamente con la Società SIA srl, con decorrenza fino al 31/12/2024 (Allegato A);

Vista la nota prot. 1249 del 18/08/2023 (Allegato B) trasmessa dalla Società SIA srl con la quale richiede al Consorzio di Area Vasta il trasferimento della titolarità della convenzione relativa alla gestione della Tariffa Rifiuti, già sottoscritta con la Società SIA srl e allegata in copia al

presente provvedimento, in quanto le motivazioni che avevano portato ad assumere direttamente gli affidamenti relativi alla gestione della tariffa rifiuti sono venuti meno a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 1/2018 e smi che ha definito il nuovo assetto di governance confermando gli ambiti degli esistenti Consorzi, trasformati in Consorzi di Area Vasta e affidando loro la gestione del modello tariffario;

Vista la nota prot. 1626 del 12/10/2023 trasmessa dalla Società SIA srl e allegata al presente provvedimento (Allegato C) con la quale si indicano i costi derivanti dalla gestione del servizio tariffario a carico del Comune di Mathi interessato al servizio, sulla base della modalità di lavoro scelta da ogni singolo Comune in accordo con il Funzionario Responsabile incaricato dalla Società SIA srl e comunicato al Consorzio con nota prot. 1535 del 27/09/2023;

Vista la comunicazione prot. 1708 del 31/10/2023 con la quale il Consorzio richiede al Comune di Mathi l'accettazione del passaggio di titolarità proposto dalla Società SIA srl di Ciriè in data 18/08/2023 tramite l'approvazione dello schema di *Protocollo d'Intesa* allegato al presente provvedimento (Allegato D) e, nel contempo, la disponibilità al posticipo della scadenza temporale stabilita per lo svolgimento del servizio in oggetto al 31/12/2027, anziché al 31/12/2024, in modo tale da allineare la scadenza per le attività inerenti la gestione tariffaria, alla medesima scadenza delle stesse attività già svolte sui restanti Comuni consorziati che hanno affidato tale servizio direttamente al Consorzio di Area Vasta

Considerato che il Comune di Mathi con delibera della Giunta Comunale n. 119 del 19/12/2023 ha approvato lo schema di *Protocollo d'Intesa* proposto dal Consorzio per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza fino al 31/12/2027;

Ritenuto quindi opportuno, per il regolare proseguimento del servizio di gestione della tariffa rifiuti (TARI) sul Comune di Mathi:

- 1. approvare lo schema di *Protocollo d'Intesa* allegato al presente provvedimento, autorizzando nel contempo il Presidente o il suo delegato alla sottoscrizione dell'atto;
- 2. avvalersi del vigente "Contratto di Servizio" sottoscritto tra il Consorzio e la Società SIA srl, affidando a tale Società il servizio di gestione della tariffa dei rifiuti, con le modalità contenute nello schema di Protocollo d'Intesa allegato e alle condizioni economiche determinate sulla base della modalità di lavoro già scelta dal Comune e puntualmente indicate nell'elenco trasmesso dalla Società SIA con nota prot. 1626 del 12/10/2023;
- 3. nominare la Sig.ra Michela Crosetto, attualmente dipendente della Società SIA srl, quale Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti (TA.RI), a cui sono conferite tutte le funzioni ed i poteri necessari per organizzare ogni attività relativa alla gestione del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 692 della legge 147/2013, in merito al servizio svolto sul Comune di Mathi ed in virtù della nota prot. 1535 del 27/09/2023 trasmessa dalla Società SIA srl.

Tutto quanto sopra premesso;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il Protocollo d'Intesa tra il Consorzio e il Comune di Mathi per l'effettuazione del

servizio di gestione della tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza fino al 31/12/2027 (Allegato D);

- 2. Di autorizzare il Presidente o suo delegato alla firma del Protocollo d'Intesa sopra elencati;
- 3. Di affidare alla Società SIA srl di Ciriè, in qualità di gestore delle attività trasferite con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 14/07/2011 e successivo atto n. 9 del 04/03/2014, il servizio di gestione tariffaria dei rifiuti per le utenze del Comune di Mathi;
- 4. Di nominare, con decorrenza immediata e in forza del *Contratto di Servizio* in essere tra il Consorzio CISA e la Società SIA srl, la Sig.ra Michela Crosetto, dipendente della medesima Società, quale Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI), a cui sono conferite tutte le funzioni ed i poteri necessari per organizzare ogni attività relativa alla gestione del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 692 della legge 147/2013, in merito al servizio svolto sul Comune di Mathi:
- 5. Di dare atto che i costi derivanti dalla gestione del sistema tariffario indicati nell'allegato "C" che ammontano a presunte €. 20.354,54 + iva annue, si farà fronte con i fondi di cui alla voce "costi per servizi" del Bilancio in corso e verranno rifatturati al Comune di Mathi, in base alle condizioni economiche indicate sui provvedimenti già sottoscritti tra la Società SIA srl e il Comune di Mathi:
- 6. Di stabilire che ogni variazione delle condizioni economiche derivanti dall'esecuzione del servizio di gestione della tariffa rifiuti dovrà essere concordata con questo Consorzio e l'Amministrazione Comunale.
- 7. Di mantenere in capo a questo Consorzio la supervisione e l'indirizzo delle politiche tariffarie del Comune di Mathi;
- 8. Di demandare al Direttore del Consorzio, in collaborazione con il Funzionario Responsabile incaricato dalla Società SIA srl, la redazione di un Disciplinare che regoli le prestazioni inerenti la gestione della tariffa rifiuti rese dalla Società SIA srl;
- 9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Mathi, all'Ufficio Tecnico del Consorzio CISA e alla Società SIA srl di Ciriè.
- 10. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza.

Allegato A

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MATHI E LA SOCIETA' SERVIZI INTERCOMUNALI PER L'AMBIENTE S.R.L. (S.I.A.) PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(ART. 1 COMMI DAL 639 A 705 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 E S.M.I.)

Art. 1 - Affidamento del servizio per la gestione della tariffa dei rifiuti - TARI

- 1. Il Comune affida alla Società Servizi Intercomunali per l'Ambiente (di seguito S.I.A.) la gestione della tassa sui rifiuti comprendente anche il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 TARI.
- 2. Detto tributo è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con atto consiliare dal Comune.
- 3. La determinazione dei criteri, della base imponibile e delle tariffe relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è in capo al Comune, che li comunica a S.I.A.
- 4. S.I.A. determina i conseguenti importi dovuti dai contribuenti ed emette avvisi di pagamento aventi le caratteristiche delle bollette di utenza cointestate a S.I.A. e al Comune. Il tributo è versato dai contribuenti direttamente al Comune con le modalità disposte dalla normativa vigente (a titolo di esempio mediante modello F24 semplificato).
- 5. Agli incassi degli importi dovuti a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) dai venditori ambulanti che non hanno un posto fisso assegnato, nonché delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, provvede direttamente il Comune.
- 6. Il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti secondo la rateizzazione stabilita dal Comune e disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale di cui al punto 2.

Art. 2 - Durata convenzione

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 - Incompatibilità

Il Comune non può effettuare direttamente attività rientranti nella gestione della TARI di cui all'art. 1, fatta salva la tariffa giornaliera (di cui all'art. 1 comma 5) e la riscossione coattiva.

Art. 4 - Oneri a carico del Comune

 Il Comune concede in uso gratuito a S.I.A. un locale per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, dotato di idonea attrezzatura e la possibilità di poter attivare il collegamento ad INTERNET.

- 2. Il Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere con periodicità mensile tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza e in particolare:
 - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni, ecc. (in formato elettronico in base ad un tracciato predeterminato oppure copia della comunicazione di trasmissione mensile alle A.S.L.);
 - b) variazioni delle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
 - c) variazioni delle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
 - d) variazioni degli intestatari degli occupanti del posto fisso nel mercato comunale;
 - e) elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici.
- 3. Il Comune si impegna a trasmettere mensilmente a S.I.A. i tracciati in formato elettronico contenenti i pagamenti effettuati dai contribuenti, pervenuti dall'agenzia delle Entrate o da altri soggetti incaricati a norma di legge dell'incasso. In alternativa, il Comune si attiva per creare un accesso (con utente e password) al portale dell'Agenzia delle Entrate o ad altro soggetto incaricato dell'incasso, con visibilità al solo scarico dei tracciati di pagamento, direttamente intestato ad un operatore di S.I.A.
- 4. Il Comune si impegna, attraverso l'ufficio anagrafe comunale, all'atto della richiesta di residenza, di consegnare al cittadino la modulistica per la denuncia dell'occupazione dei locali ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, modulistica messa a disposizione da S.I.A.; inoltre l'ufficio anagrafe si impegna a verificare che l'intestatario della richiesta di iscrizione anagrafica abbia provveduto alla presentazione della denuncia stessa all'ufficio preposto.
- 5. Il Comune si impegna a mettere a disposizione di S.I.A tutti i dati dei cittadini in proprio possesso utili all'espletamento delle pratiche di iscrizione ai fini TARI, compresi i numeri telefonici (fissi e cellulari).
- 6. Il Comune si impegna a designare e comunicare a S.I.A. un referente comunale cui S.I.A. potrà far capo nei rapporti tra i due Enti.
- 7. Il Comune si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno l'estrazione dell'anagrafe comunale in formato elettronico contenente tutti i dati dei cittadini residenti necessari per le verifiche finalizzate alla corretta ed aggiornata gestione della TARI da parte di S.I.A.
- 8. Il Comune trasmetterà a S.I.A., entro 15 giorni dall'approvazione, la copia autentica delle deliberazioni inerenti le tariffe approvate annualmente, copia della delibera di approvazione/modifica del regolamento comunale della TARI nonché il file in formato elettronico del regolamento stesso.
- 9. Il Comune dovrà provvedere alla notifica gratuita degli avvisi di accertamento predisposti da S.I.A. in duplice copia cartacea per tutti i contribuenti che risultano insoluti entro il termine stabilito e trasmetterli ad avvenuta notifica a S.I.A.
- 10. Il Comune dovrà provvedere alla riscossione coattiva, secondo le modalità ritenute più opportune, una volta scaduti i termini intimati nell'avviso di accertamento di cui al punto precedente.

- 11. Il Comune dovrà applicare autonomamente le agevolazioni, i contributi, le riduzioni e le esenzioni sul tributo comunale previste dal regolamento comunale della TARI.
- 12. Resta a carico del Comune il versamento e la rendicontazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 per gli anni precedenti al 2021.
- 13. Il Comune dovrà dotare un funzionario responsabile di S.I.A., appositamente designato, di una password di accesso all'anagrafe tributaria al fine di poter reperire i dati occorrenti per la corretta gestione del tributo.
- 14. Il Comune dovrà trasmettere entro i termini prestabiliti tutta la documentazione relativa all'approvazione del Piano finanziario e la relativa relazione, all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 DPR 158/99.

Art. 5 - Oneri a carico di S.I.A.

- 1. S.I.A. applica a nome e per conto del Comune il tributo, gestendo nella sua totalità tutte le attività necessarie per pervenire alla fase della riscossione.
- 2. S.I.A. è tenuta a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia, fornendo un servizio di qualità a costi contenuti, dotandosi altresì di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
 - i singoli utenti iscritti;
 - la base imponibile;
 - l'importo dovuto;
 - l'importo pagato.
- 3. S.I.A. si impegna a utilizzare gli atti ricevuti dal Comune solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione a favore del Comune dei servizi oggetto della presente convenzione ed in base alla normativa sulla privacy in vigore.
- 4. S.I.A., entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente, concede al Comune le chiavi di sola lettura per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 2.
- 5. Al termine del periodo di gestione del servizio da parte di S.I.A., la banca dati prevista al precedente comma 2 è trasferita a titolo gratuito in proprietà e nella disponibilità del Comune, con obbligo di S.I.A. di fornire i relativi tracciati record.
- 6. S.I.A. predispone sulla base degli indirizzi del Comune, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione comunale, il Piano finanziario degli interventi (con relazione accompagnatoria) prevedente la copertura integrale dei costi del servizio. Detto piano dovrà essere approvato dall'organo comunale competente.

- 7. S.I.A. predispone, contestualmente al Piano finanziario degli interventi, le simulazioni tariffarie che trasmette al Comune per la determinazione e conseguente approvazione.
- 8. S.I.A. provvede a consegnare in formato elettronico al Comune l'elenco dettagliato delle bollette ad ogni emissione, corredato da un riepilogo finale suddiviso per le singole voci componenti il tributo (tassa rifiuti, tributo provinciale).
- 9. S.I.A. attiva uno sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati della tassa rifiuti TARI nei locali indicati al precedente art. 4 comma 1. Lo sportello è aperto al pubblico in concomitanza con l'emissione degli avvisi di pagamento per un numero minimo di ore da concordarsi. Sarà riservata a S.I.A. la definizione degli incrementi del numero degli sportelli al pubblico qualora se ne evidenzi la necessità.
- 10. S.I.A. mette a disposizione dei contribuenti un servizio telefonico gratuito per l'utenza (numero verde) attivo negli orari di apertura al pubblico dei suoi uffici; inoltre garantisce l'accesso all'utenza per l'espletamento di tutte le pratiche inerenti la tassa rifiuti TARI nei propri orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Via Trento 21/d CIRIE'.
- 11. L'attività di riscossione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - 11.1 S.I.A. provvede all'invio a domicilio degli avvisi di pagamento (bollette) con congruo anticipo rispetto alla prima della scadenza;
 - 11.2 S.I.A., alla scadenza dei termini di versamento individuerà i contribuenti non in regola con i pagamenti e provvederà ad inviare tramite raccomandata con R.R. (o altra forma concordata con il Comune) un sollecito di pagamento assegnando un termine massimo entro il quale il contribuente potrà regolarizzare la sua posizione;
 - 11.3 S.I.A., dopo la fase di sollecito di cui al punto precedente, provvederà ad emettere gli avvisi di accertamento, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge;
 - 11.4 S.I.A., scaduti i termini per il pagamento degli avvisi di accertamento, trasmetterà al Comune un file e la documentazione cartacea occorrenti per la riscossione coattiva;
 - 11.5 S.I.A. trasmetterà al Comune con cadenza trimestrale apposito elenco delle partite da rimborsare agli utenti; detto elenco conterrà tutte le informazioni utili a consentire al Comune l'erogazione del rimborso dovuto;
 - 11.6 S.I.A. trasmetterà annualmente al Comune apposito elenco contente la suddivisione, per singola tipologia di tributo, delle partite per le quali si è provveduto ad emettere uno sgravio di somme.
 - 11.7 S.I.A. provvederà al recupero dell'evasione fiscale a nome e per conto del Comune, fornirà al Comune il supporto per effettuare eventuali controlli formali delle dichiarazioni presentate, ove ritenuto necessario;
 - 11.8 S.I.A. si riserva di fornire i servizi di cui ai punti precedenti anche attraverso il ricorso a soggetti terzi, qualora consentito e secondo le modalità di legge.

Art. 6 - Addebito dei costi di gestione del servizio

- 1. I costi annui di gestione della tassa rifiuti TARI intendendosi per tali: i costi complessivi del personale, i costi per stampa e spedizione bollette nonché tutte le spese vive sostenute per la gestione del tributo quantificati nel Piano finanziario sottoposto all'approvazione dell'organo comunale competente, sono stabiliti per il primo anno in euro 7,06 ad utenza oltre i costi unitari di stampa e spedizione (elencati nella tabella allegata) e vengono fatturati al Comune mediante acconti trimestrali e conguaglio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza. Per gli anni successivi i costi potranno subire variazioni in base agli effettivi costi industriali del servizio e alle tariffe di mercato per la stampa e spedizione. Tali eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti.
- 2. Il Comune si impegna a liquidare e pagare le fatture emesse da S.I.A. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero della motivata e regolarmente documentata richiesta, decorsi i quali verrà maggiorata del tasso di mora come definito dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 - Controversie

Per ogni controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Torino.

Art. 8 - Registrazione

Ciriè,		
II Pr	esidente S.I.A.	Il Sindaco
(Cel	estina Olivetti)	(Maurizio Fariello)

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Allegato B

info@cisaweb.info

Da:

info@siaweb.info

Inviato:

venerdì 18 agosto 2023 08:50

A:

Consozio CISA

Oggetto:

Convenzioni per la gestione della Tariffa Rifiuti in nome e per conto dei Comuni

Soci - Trasferimento titolarità

Allegati:

1456 - CISA_GESTIONE TARI-TRASFERIMENTO TITOLARITA' - GP.pdf; 2023.03.09

Estratto punto 2.pdf

Si trasmette nostra nota prot. 1456 del 18/08/2023 e relativo allegato.

Protocollo CISA 2023-C01249 18/08/2023 nri#dir#fda

Distinti saluti.



UFFICTO SEGRETERIA

Tel: 011/920.22.14, fax. 011/921.19.60 info@siaweb.info, cert@pec.siaweb.info

Al sensi del D.cgs. n. 196/03 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a nau esclusivo del destinatorio.

Qualora il messaggio Le fesse pervenuto per arrore, la preghiamo di eliminarlo senza copiario e di non inolgrano a terzi dandocene gentimente comunicazione.

Grazie



Servizi Intercomunali per l'Ambiente

Spett.le Consorzio di Area Vasta CISA

Alla c.a. Dott. Mario Burocco Presidente

Ing. Giuseppe Ansinello Direttore

Oggetto:

Convenzioni per la gestione della Tariffa Rifiuti in nome e per conto dei Comuni Soci.

Trasferimento titolarità.

Premesso che la Società SIA Srl risulta titolare delle convenzioni relative alla gestione della Tariffa Rifiuti in nome e per conto di alcuni comuni soci afferenti il Bacino di competenza di codesto C.A.V., più nello specifico:

- dei Comuni di Barbania, Ciriè, Front, Grosso, Mathi, Robassomero, San Francesco al

Campo, Vauda Canavese, Villanova Canavese;

- dell'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (alla quale ad oggi aderiscono i Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Cantoira, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Givoletto, La Cassa, Lanzo Torinese, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Val della Torre, Vallo Torinese).

Al fine di dar corso ai nuovi assetti derivanti dal modello di governance adottato a seguito della graduale applicazione dalla Legge Regionale 1/2018 e come da intese tra la scrivente Società e codesto Consorzio, si trasmette in allegato alla presente estratto della Delibera di CdA n.ro 2 del 9 merco u.s. con la quale è stato dato mandato alla Presidente di procedere al trasferimento della titolarità delle convenzioni in questione.

In attesa di riscontro per procedere ai conseguenti atti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Passando alla trattazione del <u>secondo punto</u> all'ordine del giorno: "Gestione Tariffa. Riorganizzazione assetto CISA / SIA a seguito evoluzione normativa. Cessione titolarità convenzioni attive per la gestione della Tariffa nei confronti dei Comuni del Bacino CISA" la Presidente ricorda come le motivazioni che avevano portato ad assumere direttamente gli affidamenti relativi alla gestione della tariffa sono venuti meno a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 1/2020 che ha definito il nuovo assetto di governance confermando gli ambiti degli esistenti Consorzi trasformandoli n Consorzi di Area Vasta.

Accogliendo la proposta della Presidente, il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dare mandato alla Presidente di cedere la titolarità delle Convenzioni in essere circa la Gestione della Tariffa per i Comuni del Bacino 17 al Consorzio di Area Vasta CISA.

Allegato C

info@cisaweb.info

Protocollo CISA 2023-C01626 12/10/2023 nri#fda

Da: info@siaweb.info

Inviato: giovedì 12 ottobre 2023 14:47

A: Consozio CISA

Oggetto: SERVIZIO GESTIONE TARIFFA RIFIUTI. DETERMINAZIONI COSTI DA APPLICARE.

Allegati: 2022.11.10 Estratto punto 3.pdf

Prot. 1816 del 12/10/2023

Si invia in allegato documentazione inerente l'oggetto.

Distinti saluti.



UFFICIO SEGRETERIA

Tel: 011/920.22.14, fat: 011/971.19 60 info@siawab.ufc, cardipactisawab.ufc

Al sensi del Dilige, n. 196/03 si precisa che le informazioni contenure in questo riessapgio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.

Qualora il messaggio de tosse pervenulo per errore, la preghiono di eliminario senza copiario e di non indiciario a filizzi, dendocene, gentilmente comunicazione.

Grazie

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO C.F. - P.Iva. 08769960017

SIA s.r.l.

Via Trento 21/d - 10073 Ciriè (TO)


Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.

Verbale del Consiglio di Amministrazione Del 10 novembre 2022

In data 10 novembre 2022 alle ore 18:00, presso gli Uffici di SIA in Ciriè, via Trento 21/d, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società convocato – anche in teleconferenza - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. Servizio gestione tariffa rifiuti. Determinazione costi da applicare.



Il Presidente Celestina Olivetti assunta la presidenza, a norma di Statuto, constata che sono presenti i Signori:

Mauro Meotto, Vicepresidente - in presenza;

Guido Bili, Consigliere - in presenza;

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Luca Casale e Maria Costantino.

Per il Collegio Sindacale risultano presenti:

Dott. Albino Bertino, Sindaco effettivo - in presenza;


Ha giustificato il proprio ritardo la Dott.ssa Mariangela Brunero, Presidente del Collegio Sindacale;

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Ida Elisa Ventola, Sindaco effettivo.


Il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sul sopra citato ordine del giorno e invita il Direttore Generale Sig. Perello Giorgio, in presenza, a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.



SIA s.r.l. LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO C.F. - P.Iva. 08769960017



LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO C.F. - P.Iva. 08769960017



Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giomo: "Servizio gestione tariffa rifiuti. Determinazione costi da applicare" la Presidente, richiamata la precedente Delibera del CdA del 10 ottobre 2018, illustra con l'ausilio del Direttore le motivazioni che suggeriscono di rimodulare i costi da applicare per la gestione della tariffa rifiuti secondo la "modalità 4" (gestione totale).

Le economicità derivanti da fattori di scala via via incrementatesi ed il cui trend sembrerebbe confermato anche per il 2023 (il Comune di Nole intende rinnovare l'affidamento a SIA attraverso una nuova convenzione con il Consorzio CISA della durata di 5 anni in luogo di 3, il Comune di Robassomero ha formalizzato l'intenzione di passare da una gestione parziale alla gestione totale in modalità 4, il Comune di Cirié sta verificando la fattibilità tecnica di un affidamento in modalità 4 a partire dal 1° gennaio 2023) hanno infatti contribuito a far diminuire il costo ad utenza del servizio, mentre i nuovi costi riconducibili all'Ufficio Gestione Tariffa e Rapporti con gli Utenti per servizi a supporto delle attività di CISA anche come ETC e derivanti dagli adempimenti in materia di regolazione tariffaria previsti da ARERA è corretto siano imputati nelle spese generali e considerati costi consortili.

La Presidente argomenta infine come, d'intesa con il Consorzio CISA e recependo la ratio regolatoria di ARERA di concentrare in un unico soggetto la figura del gestore, si renda opportuno che i Comuni (o per loro, le Unioni dei Comuni) si convenzionino con il Consorzio anche per la gestione della Tariffa Rifiuti, servizio che il Consorzio fornirà mediante la società di *in house providing* SIA Srl.

Accogliendo la proposta della Presidente, il Consiglio di Amministrazione ad unanimità di voti

DELIBERA

 Di aggiornare, con applicazione dall'annualità 2022, le modalità di addebito dei costi relativi alla gestione della Tariffa Rifiuti come segue:

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

C.F. - P.Iva. 08769960017

Modalità 1:

SIA Srl formisce, mediante il software gestionale in uso, l'elaborazione degli svuotamenti dei

cassonetti associati alle utenze per determinare il quantitativo di rifiuto da addebitare, sulla base

di un data base costantemente aggiornato dal Comune. Il Comune, con personale proprio,

gestisce il customer care relativo alla bollettazione, l'inserimento delle variazioni, l'elaborazione

e la stampa delle bollette e la rendicontazione dei pagamenti ricevuti e tutte le attività non

specificamente fornite da SIA Srl.

Costi di SIA Srl: 1,90 €/utenza

Modalità 2:

SIA SrI fornisce l'ambiente operativo (licenze d'uso) per la gestione, la predisposizione degli

account necessari, la configurazione delle differenti modalità di accesso da parte di ogni

utilizzatore, la formazione ed il supporto all'uso del programma agli operatori comunali,

l'elaborazione annuale delle tariffe sulla base del PEF approvato dal Comune da applicare agli

utenti (simulazioni), il caricamento delle tariffe annuali deliberate dal Comune, l'elaborazione

degli svuotamenti dei cassonetti associati alle utenze per determinare il quantitativo di rifiuto da

addebitare, le interfacce per la produzione dei file di stampa degli avvisi di pagamento. Il

Comune, con personale proprio, gestisce il customer care relativo alla bollettazione,

l'inserimento delle variazioni, l'elaborazione e la stampa delle bollette e la rendicontazione dei

pagamenti ricevuti.

Costi di SIA Srl: 2,10 €/utenza

Modalità 3:

Oltre a quanto previsto dalla modalità 1, SIA Srl si occupa anche, dell'elaborazione della stampa

e della spedizione delle bollette, della rendicontazione dei pagamenti ricevuti (sulla base dei

tracciati dell'Agenzia delle Entrate forniti dal Comune). Il Comune, con il proprio personale, si

occupa dei rapporti con l'utenza e dell'inserimento delle variazioni annuali sul gestionale in uso.

Costi di SIA Srl: 4,00 €/utenza

Modalità 4:

Oltre a quanto previsto dalle modalità 1 e 2, SIA Srl, tramite personale proprio, si occupa ariche

della gestione degli utenti (sportelli al pubblico) e dell'inserimento delle variazioni ricevute


(gestione totale).

Costi di SIA Srl: 5,00 €/utenza

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO C.F. - P.Iva. 08769960017

Di dare mandato al Presidente e al Direttore, anche in forma disgiunta, di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti a dar attuazione al nuovo quadro di affidamento del servizio di gestione della Tariffa Rifiuti e dei Rapporti con gli utenti procedendo in accordo con il Consorzio CISA alla eventuale cessione dei contratti / convenzioni in essere in favore del Consorzio, ed assumendo in capo alla Società la gestione di tali attività nell'ambito delle previsioni del vigente Contratto di Servizio.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO C.F. - P.Iva. 08769960017



Esauriti i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 19:10.

Giorgio Perello

II Presidente

Elestina Oliyetti

Allegato D

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL <u>COMUNE DI MATHI</u> E IL <u>CONSORZIO DI AREA VASTA CISA</u> PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (ART. 1 COMMI DAL 639 A 705 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 E S.M.I.)

Premesso che:

- a. Il comune di Mathi ha affidato le attività connesse alla riscossione della Tassa Rifiuti alla società Sia S.r.l. con le modalità contenute nel Protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2021 con scadenza 31/12/2024;
- b. la società Sia S.r.l., al fine di dar corso ai nuovi assetti derivanti dal modello di governance adottato a seguito della Legge Regionale 1/2018, con delibera di CdA del 09/03/2023 ha dato mandato al Presidente di cedere la titolarità della Convenzione di affidamento al punto precedente al Consorzio di Area Vasta CISA;
- c. la Società Sia S.r.l., con delibera di CdA del 10/11/2022, ha definito, con applicazione dall'annualità 2022, le modalità di addebito dei costi relativi alla gestione della TARI;
- d. il Consorzio di Area Vasta CISA ritiene opportuno avvalersi del "contratto di servizio" sottoscritto tra il Consorzio e la Società SIA srl affidando il servizio di gestione della tariffa alla medesima Società con le modalità già contenute nella convenzione approvata dal Comune di Mathi con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2021, proponendo di fissare la scadenza del servizio al 31/12/2027 uniformando così il termine delle attività ai Protocolli d'Intesa già sottoscritti da altri Comuni consorziati;
- e. le parti manifestano l'intenzione di procedere con quanto sopra esposto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono che:

Art. 1 – Affidamento del servizio per la gestione della Tassa Rifiuti

- 1. Il Comune affida alla Consorzio di Area Vasta CISA (C.I.S.A.) la gestione della tassa sui rifiuti (TARI), comprendente anche il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992.
- 2. Detto tributo è disciplinato dall'apposito regolamento approvato con atto consiliare dal Comune.
- 3. La determinazione dei criteri, della base imponibile e delle tariffe relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è in capo al Comune, che li comunica a C.I.S.A.
- 4. C.I.S.A. determina i conseguenti importi dovuti dai contribuenti ed emette avvisi di pagamento aventi le caratteristiche delle bollette di utenza cointestate a C.I.S.A. e al Comune. Il tributo è versato dai contribuenti direttamente al Comune con le modalità disposte dalla normativa vigente (a titolo di esempio mediante modello F24 semplificato).
- Agli incassi degli importi dovuti a titolo di TARI dai venditori ambulanti che non hanno un posto fisso assegnato, nonché delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, provvede direttamente il Comune.
- 6. Il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti secondo la rateizzazione stabilita dal Comune e disciplinata dalla legge e dal regolamento comunale di cui al punto 2.

Art. 2 - Durata convenzione

La presente convenzione ha durata quadriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2027; ciascuna parte potrà recedere al termine di ogni annualità (per il primo esercizio entro il 30 giugno, per quelli successivi entro il 31 dicembre) con il preavviso, da inviare tramite lettera raccomandata con R.R., di almeno 60 giorni.

Art. 3 - Incompatibilità

Il Comune non può effettuare direttamente attività rientranti nella gestione della TARI di cui all'art. 1, fatta salva la tariffa giornaliera (di cui all'art. 1 comma 5) e la riscossione coattiva.

Art. 4 - Oneri a carico del Comune

- 1. Il Comune concede in uso gratuito a C.I.S.A. un locale per lo sportello di gestione dei rapporti con l'utenza, dotato di idonea attrezzatura e la possibilità di poter attivare il collegamento ad INTERNET.
- 2. Il Comune si impegna, inoltre, a titolo gratuito, a trasmettere con periodicità mensile tutte le variazioni riferite alle caratteristiche dell'utenza e in particolare:
 - a) variazioni anagrafiche della popolazione residente nati, morti, cambi di indirizzo, nuovi residenti, emigrazioni, ecc. (in formato elettronico in base ad un tracciato predeterminato oppure copia della comunicazione di trasmissione mensile alle A.S.L.);
 - b) variazioni delle attività commerciali in sede fissa e dei pubblici esercizi;
 - c) variazioni delle attività produttive segnalate agli uffici comunali;
 - d) variazioni degli intestatari degli occupanti del posto fisso nel mercato comunale;
 - e) elencazione delle nuove abitabilità richieste e dei relativi numeri civici.
- 3. Il Comune si impegna a trasmettere mensilmente a C.I.S.A. i tracciati in formato elettronico contenenti i pagamenti effettuati dai contribuenti, pervenuti dall'agenzia delle Entrate o da altri soggetti incaricati a norma di legge dell'incasso. In alternativa, il Comune si attiva per creare un accesso (con utente e password) al portale dell'Agenzia delle Entrate o ad altro soggetto incaricato dell'incasso, con visibilità al solo scarico dei tracciati di pagamento, direttamente intestato ad un operatore di C.I.S.A.
- 4. Il Comune si impegna, attraverso l'ufficio anagrafe comunale, all'atto della richiesta di residenza, di consegnare al cittadino la modulistica per la denuncia dell'occupazione dei locali ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, modulistica messa a disposizione da C.I.S.A.; inoltre l'ufficio anagrafe si impegna a verificare che l'intestatario della richiesta di iscrizione anagrafica abbia provveduto alla presentazione della denuncia stessa all'ufficio preposto.
- 5. Il Comune si impegna a mettere a disposizione di C.I.S.A. tutti i dati dei cittadini in proprio possesso utili all'espletamento delle pratiche di iscrizione ai fini TARI, compresi i numeri telefonici (fissi e cellulari).

- 6. Il Comune si impegna a designare e comunicare a C.I.S.A. un referente comunale cui C.I.S.A. potrà far capo nei rapporti tra i due Enti.
- 7. Il Comune si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno l'estrazione dell'anagrafe comunale in formato elettronico contenente tutti i dati dei cittadini residenti necessari per le verifiche finalizzate alla corretta ed aggiornata gestione della TARI da parte di C.I.S.A.
- 8. Il Comune trasmetterà a C.I.S.A., entro 15 giorni dall'approvazione, la copia autentica delle deliberazioni inerenti le tariffe approvate annualmente, copia della delibera di approvazione/modifica del regolamento comunale della TARI nonché il file in formato elettronico del regolamento stesso.
- 9. Il Comune dovrà provvedere alla notifica gratuita degli avvisi di accertamento predisposti da C.I.S.A. in duplice copia cartacea per tutti i contribuenti che risultano insoluti entro il termine stabilito e trasmetterli ad avvenuta notifica a C.I.S.A.
- 10. Il Comune dovrà provvedere alla riscossione coattiva, secondo le modalità ritenute più opportune, una volta scaduti i termini intimati nell'avviso di accertamento di cui al punto precedente.
- 11. Il Comune dovrà applicare autonomamente le agevolazioni, i contributi, le riduzioni e le esenzioni sul tributo comunale previste dal regolamento comunale della TARI.
- 12. Resta a carico del Comune il versamento e la rendicontazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 per gli anni precedenti al 2021.
- 13. Il Comune dovrà dotare un funzionario responsabile di C.I.S.A., appositamente designato, di una password di accesso all'anagrafe tributaria al fine di poter reperire i dati occorrenti per la corretta gestione del tributo.
- 14. Il Comune dovrà trasmettere entro i termini prestabiliti tutta la documentazione relativa all'approvazione del Piano finanziario e la relativa relazione, all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 DPR 158/99.

Art. 5 - Oneri a carico di C.I.S.A.

- 1. C.I.S.A. applica a nome e per conto del Comune la TARI, gestendo nella sua totalità tutte le attività necessarie per pervenire alla fase della riscossione.
- 2. C.I.S.A. è tenuta a gestire il servizio di cui trattasi con professionalità ed efficacia, fornendo un servizio di qualità a costi contenuti, dotandosi altresì di adeguate soluzioni tecnologiche che consentano la creazione e l'aggiornamento della banca dati dei servizi affidati, contenente almeno per singolo anno:
 - i singoli utenti iscritti;
 - la base imponibile;
 - l'importo dovuto;
 - l'importo pagato.
- 3. C.I.S.A. si impegna a utilizzare gli atti ricevuti dal Comune solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione a favore del Comune dei servizi oggetto della presente convenzione ed in base alla normativa sulla privacy in vigore.

- 4. C.I.S.A., entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente, concede al Comune le chiavi di sola lettura per l'accesso alla banca dati di cui al precedente comma 2.
- 5. Al termine del periodo di gestione del servizio da parte di C.I.S.A., la banca dati prevista al precedente comma 2 è trasferita a titolo gratuito in proprietà e nella disponibilità del Comune, con obbligo di C.I.S.A. di fornire i relativi tracciati record.
- 6. C.I.S.A. predispone sulla base degli indirizzi del Comune, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione comunale, il Piano finanziario degli interventi (con relazione accompagnatoria) prevedente la copertura integrale dei costi del servizio. Detto piano dovrà essere approvato dall'organo comunale competente.
- 7. C.I.S.A. predispone, contestualmente al Piano finanziario degli interventi, le simulazioni tariffarie che trasmette al Comune per la determinazione e conseguente approvazione.
- 8. C.I.S.A. provvede a consegnare in formato elettronico al Comune l'elenco dettagliato delle bollette ad ogni emissione, corredato da un riepilogo finale suddiviso per le singole voci componenti il tributo (tassa rifiuti, tributo provinciale).
- 9. C.I.S.A. attiva uno sportello per la gestione dei rapporti con l'utenza e l'aggiornamento della banca dati della tassa rifiuti TARI nei locali indicati al precedente art. 4 comma 1. Lo sportello è aperto al pubblico in concomitanza con l'emissione degli avvisi di pagamento per un numero minimo di ore da concordarsi. Sarà riservata a C.I.S.A. la definizione degli incrementi del numero degli sportelli al pubblico qualora se ne evidenzi la necessità.
- 10. C.I.S.A. mette a disposizione dei contribuenti un servizio telefonico gratuito per l'utenza (numero verde) attivo negli orari di apertura al pubblico dei suoi uffici; inoltre garantisce l'accesso all'utenza per l'espletamento di tutte le pratiche inerenti la tassa rifiuti TARI nei propri orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Via Trento 21/d CIRIE'.
- 11. L'attività di riscossione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - 11.1 C.I.S.A. provvede all'invio a domicilio degli avvisi di pagamento (bollette) con congruo anticipo rispetto alla prima della scadenza;
 - 11.2 C.I.S.A., alla scadenza dei termini di versamento individuerà i contribuenti non in regola con i pagamenti e provvederà ad inviare tramite raccomandata con R.R. (o altra forma concordata con il Comune) un sollecito di pagamento assegnando un termine massimo entro il quale il contribuente potrà regolarizzare la sua posizione;
 - 11.3 C.I.S.A., dopo la fase di sollecito di cui al punto precedente, provvederà ad emettere gli avvisi di accertamento, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge;
 - 11.4 C.I.S.A., scaduti i termini per il pagamento degli avvisi di accertamento, trasmetterà al Comune un file e la documentazione cartacea occorrenti per la riscossione coattiva;
 - 11.5 C.I.S.A. trasmetterà al Comune con cadenza trimestrale apposito elenco delle partite da rimborsare agli utenti; detto elenco conterrà tutte le informazioni utili a consentire al Comune l'erogazione del rimborso dovuto;
 - 11.6 C.I.S.A. trasmetterà annualmente al Comune apposito elenco contente la suddivisione, per singola tipologia di tributo, delle partite per le quali si è provveduto ad emettere uno sgravio di somme.
 - 11.7 C.I.S.A. provvederà al recupero dell'evasione fiscale a nome e per conto del Comune, fornirà al Comune il supporto per effettuare eventuali controlli formali delle dichiarazioni presentate, ove ritenuto necessario;

11.8 C.I.S.A. si riserva di fornire i servizi di cui ai punti precedenti anche attraverso il ricorso a soggetti terzi, qualora consentito e secondo le modalità di legge.

Art. 6 - Addebito dei costi di gestione del servizio

- 1. I costi annui di gestione della TARI intendendosi per tali: i costi complessivi del personale, i costi per stampa e spedizione bollette nonché tutte le spese vive sostenute per la gestione del tributo quantificati nel Piano finanziario sottoposto all'approvazione dell'organo comunale competente, sono stabiliti per il primo anno in euro 5,00 ad utenza oltre i costi unitari di stampa e spedizione e vengono fatturati al Comune mediante acconti mensili e conguaglio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza. Per gli anni successivi i costi potranno subire variazioni in base agli effettivi costi industriali del servizio e alle tariffe di mercato per la stampa e spedizione. Tali eventuali variazioni dovranno essere concordate tra le parti.
- 2. Il Comune si impegna a liquidare e pagare le fatture emesse da C.I.S.A. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero della motivata e regolarmente documentata richiesta, decorsi i quali verrà maggiorata del tasso di mora come definito dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 - Controversie

Per ogni controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Ivrea; le parti si obbligano a procedere, prima dell'avvio di qualsiasi azione di tipo legale, ad esperire un tentativo di conciliazione affidato all'Assemblea del C.I.S.A. della quale i Comuni fanno parte.

Art. 8 - Registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.					
Ciriè,					
IL PRESIDENTE C.I.S.A.	IL SINDACO				

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BUROCCO Mario f.to digitalmente



IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo f.to digitalmente

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124, comma1 del T.U.267/2000)

Il Segretario

ANOBILE Anna f.to digitalmente

PRIFICATO	DIPLIBRI	ICATIONE F	DI ESECUTIVITA'

\boxtimes	La	presente	deliberaz	zione è	stata	pubblicata,	mediante	affissione	all'albo	pretorio del
	Cor	mune di C	Ciriè, per	quindic	i gior	ni consecuti	vi, dal	78 F	EB 2024	
									SECDET	5

ANOBILE Anna f.to digitalmente

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ciriè, per 10 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

DIVENUTA ESECUTIVA IL

31.01.2024

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

BOSSA Matteo f.to digitalmente